

Progetto di recupero morfologico e ambientale, a piano campagna, di una ex cava mediante riempimento dell'invaso generato dalle escavazioni

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 7 ottobre 2022, n. 924 - Morbelli, pres.; Goso, est. - Legambiente Lombardia Onlus (avv. Garbarino) c. Comune di Cazzago San Martino (avv. Bezzi) ed a.

Ambiente - Progetto di recupero morfologico e ambientale, a piano campagna, di una ex cava - Modifica delle CSC dei materiali da conferire per il riempimento.

(Omissis)

FATTO

Nel Comune di Cazzago San Martino, al confine con il Comune di Travagliato, è presente un'area, adibita ad escavazione di sabbia e ghiaia, meglio nota come "Cava Taglietti", individuata nel Piano provinciale delle Cave, oggi scaduto, come parte dell'ATEg 14.

Lo sfruttamento dell'area è stato affidato alla ditta -OMISSIS- la quale ha escavato oltre 220.000 m.c. di materiali in eccedenza, andando oltre la profondità massima di scavo prevista dal Piano Provinciale Cave per poi riempire l'escavazione abusiva con rifiuti; nell'ambito dell'indagine penale di cui al proc. n. -OMISSIS-, infatti, la Procura della Repubblica di Brescia ha disposto accertamenti che hanno constatato la presenza di rifiuti interrati, pari almeno a 173.796 m.c., posti a quote anche di sei – sette metri inferiori alla quota massima di profondità (mt. 119 s.l.m.) prevista dal Piano Cave 2005 – 2015, e a quote di possibile affioramento della falda idrica, la cui massima escursione è stimata a 117,5 mt s.l.m.

Nel 2019 la controinteressata -OMISSIS- ha acquistato da -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione la proprietà dell'area ed ha presentato al Comune, con istanza del -OMISSIS-, richiesta di permesso di costruire contenente una proposta di recupero morfologico ed ambientale a piano campagna dell'area della ex cava mediante riempimento dell'invaso generato dalle escavazioni autorizzate dalla Provincia di Brescia.

Al fine di comprendere su chi gravasse la titolarità nell'autorizzazione dell'intervento, il Comune ha avviato un'interlocuzione con la Provincia la quale:

- con provvedimento del -OMISSIS-, ha trasferito a -OMISSIS- gli oneri concernenti la fase di post escavazione già posti a carico di cave -OMISSIS-;

- con provvedimento del 22 febbraio 2020 ha comunicato che "l'efficacia del Piano Provinciale Cave per il settore Sabbia e ghiaia risulta cessata a far data dal 25.01.20-OMISSIS- e con essa la facoltà di questa Provincia di assumere provvedimenti ampliativi o modificativi delle previsioni di tale strumento", contestualmente comunicando la possibilità per il Comune di "valutare ed, eventualmente, autorizzare un progetto di recupero alternativo ritenuto compatibile con la destinazione dell'area di cui al PGT comunale".

Visto il riparto di competenze così delineato e le previsioni del PGT comunale (tra cui in particolare il già richiamato art. 4.16 delle NTA del PdR che espressamente prevedeva "l'intervento attivo della pubblica amministrazione nella definizione della destinazione finale delle aree, delle modalità di recupero e rifunzionalizzazione e nella gestione futura") il Comune e -OMISSIS- hanno stipulato, in data -OMISSIS-, una convenzione, la cui minuta è stata previamente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.-OMISSIS-, prodromica al rilascio del permesso di costruire convenzionato per il recupero ambientale.

In data-OMISSIS-il Comune ha rilasciato, quindi, il Permesso di Costruire convenzionato n. -OMISSIS-, al quale è stata allegata la Convenzione, che ne costituisce presupposto nonché parte integrante, autorizzando così l'avvio del progetto di recupero della cava.

Avverso il Permesso di Costruire convenzionato n. -OMISSIS- sono stati proposti distinti ricorsi avanti al TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sia dall'Associazione Legambiente, con il ricorso in trattazione, sia dalla stessa -OMISSIS-, con il ricorso R.G. n.645/2020 nel quale, sinteticamente, la stessa si duole della obbligatoria destinazione agricola del sito recuperando impresa dal Permesso stesso.

Nel proprio ricorso Legambiente:

1) con il primo motivo di ricorso, lamenta il difetto di competenza del Comune di Cazzago San Martino nonché la violazione degli art. 11 e 15 della legge regionale 14/98.

Precisamente, parte ricorrente dopo aver richiamato la normativa relativa alla gestione delle attività estrattive di cava ed in particolare la legge regionale numero 14 del 98, ricorda come le Province abbiano esclusiva competenza per autorizzare e regolamentare le attività di coltivazione di cava dall'inizio sino al recupero ambientale dei siti escavati.

Secondo la ricorrente la normativa che permette ai comuni di intervenire nella gestione delle attività estrattive per normare gli aspetti attinenti alle convenzioni per il ristoro finanziario, non comporterebbe il venir meno della competenza

provinciale con la cessazione dell'attività estrattiva, ma la sua permanenza anche nella fase in cui l'area si è sottoposta a riassetto dal punto di vista ambientale; conseguentemente il provvedimento che consente a -OMISSIS- di compiere il riempimento richiesto e di destinare l'area ad uso agricolo non poteva essere adottato dal Comune di Cazzago San Martino, spettando alla competenza della Provincia di Brescia.

2) con il secondo motivo lamenta l'illegittimità della dichiarazione di incompetenza della Provincia di Brescia di cui alla nota -OMISSIS-del -OMISSIS- per violazione degli art. 13 e 15 della legge regionale 14/1998 in relazione all'art. 6 comma 9 del Dlgs150/2006.

Precisamente con il secondo motivo di ricorso Legambiente insiste nella pretesa competenza della Provincia di Brescia, lamentando l'illegittimità della nota -OMISSIS-del -OMISSIS- alla luce delle previsioni contenute nella legge regionale numero 14/98, che attribuirebbero alla Provincia anche la potestà in ordine alla fase del recupero ambientale post escavazione.

3) con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta ancora l'illegittimità dell'atto -OMISSIS-del -OMISSIS- alla luce del dell'atto dirigenziale numero -OMISSIS-, il quale dispone il trasferimento degli obblighi di sgombero ripristino e recupero ambientale dell'insediamento di Cazzago San Martino a carico della società -OMISSIS- srl.

Precisamente, secondo Legambiente la Provincia avrebbe trattenuto la sua competenza sugli obblighi di recupero ambientale con tale atto: ne conseguirebbe l'illegittimità della successiva dichiarazione del febbraio 2020.

4) con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente lamenta invece la violazione da parte della Provincia delle disposizioni del Piano provinciale cave per quanto concerne la destinazione d'uso finale del sito nonché la violazione delle norme poste a tutela della falda acquifera.

5) con il quinto motivo di ricorso il ricorrente si duole da un lato che il permesso di costruire è stato rilasciato in difetto di variante del piano regolatore e dall'altro lato della violazione dell'articolo 10, commi 2 e 4 ter, della legge regionale 14 del 98 e degli artt. 2 e 4 del Dpr 380 del 2001.

6) con il sesto motivo di ricorso si paventa la violazione del disposto dell'articolo 4.16 punto sei delle NTA del PGT del Comune di Cazzago San Martino.

In particolare, Legambiente si duole del fatto che il Comune di Cazzago di San Martino non avrebbe coinvolto il Comune di Travagliato nell'adozione dell'atto di cui si discute nonostante il piano delle regole preveda la compartecipazione degli enti territorialmente interessati nelle varie fasi definite dal piano.

7) con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta invece l'invalidità consequenziale al travisamento dei fatti correlato alla falsità o, comunque, alla natura fuorviante della relazione tecnica di asseverazione allegata alla domanda di permesso per costruire.

8) con l'ottavo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'eccesso di potere per illogicità ed incongruenza del permesso di costruire rilasciato antecedentemente all'esecuzione delle operazioni di sgombero dell'area dai materiali giacenti e di trattamento dei rifiuti.

9) con il nono motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'eccesso di potere per carenza di istruttoria in riferimento alla collocazione dei materiali giacenti in loco nonché la violazione degli articoli -OMISSIS-1 bis, -OMISSIS-4 bis lettera d, -OMISSIS-6 e 192 TUA.

10) con il decimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria circa la natura delle Mps, nonché la violazione dell'articolo -OMISSIS- bis del Testo Unico ambientale.

11) con l'undicesimo motivo il ricorrente lamenta l'omessa valutazione degli elementi di rischio derivanti dal progetto di riempimento proposto da -OMISSIS-, il difetto di istruttoria e la violazione degli articoli 242, 242 bis e 243 del testo unico ambientale.

12) con il dodicesimo motivo il ricorrente lamenta l'eccesso di potere consequenziale alle incongruenze, alle contraddizioni ed alla illogicità della convenzione stipulata tra il Comune di Cazzago San Martino e -OMISSIS-.

13) con il tredicesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica alla luce della realizzazione di una discarica di rifiuti mediante il ricorso ad un procedimento edilizio in luogo della procedura autorizzativa ordinaria ex articolo 208 del d. lgs.152 del 2006.

Successivamente, in data -OMISSIS-, -OMISSIS- ha presentato una nuova richiesta di permesso di costruire per "variante permesso di costruire convenzionato n.-OMISSIS-. Progetto di recupero morfologico e ambientale a piano campagna dell'area della ex cava di Cave S. Polo in liquidazione".

Contestualmente, la Provincia ha rilasciato a -OMISSIS- l'autorizzazione n. -OMISSIS- all'esercizio di operazioni di trattamento di rifiuti speciali, ribadendo che "la ditta deve ottemperare a quanto disposto dal Comune di Cazzago San Martino così come da nota registrata al p.g. provinciale n. 27306 del 19.02.2021" e che "competete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato".

In data 28 giugno 2021, il Responsabile dell'Area tecnica del Comune, ha rilasciato il Permesso di costruire "convenzionato" n. 24 del 28 giugno 2021 con la quale ha accolto l'istanza di variante presentata da -OMISSIS-.

Con ricorso per motivi aggiunti Legambiente ha impugnato il permesso di costruire n. -OMISSIS-.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, oltre a motivi di illegittimità derivata dai vizi del primo titolo abilitativo, il nuovo permesso di costruire sarebbe illegittimo anche:

- 1) per contrasto con le condizioni contenute nella convenzione stipulata tra -OMISSIS- e il Comune, sia relativamente ai materiali utilizzabili sia alla destinazione finale dell'area;
- 2) per difetto di competenza dell'Ufficio tecnico del Comune di Cazzago e del suo Responsabile, illegittimamente sostitutosi alla Giunta e/o al Sindaco nell'approvazione di un atto modificativo della precedente Convenzione;
- 3) per contrasto con la disciplina urbanistica comunale e sovracomunale;
- 4) per sviamento di potere in quanto la variante, consentendo l'utilizzo di materiali di cui alla citata Colonna B, sostanzialmente autorizzerebbe l'insediamento di una discarica.

Si è costituita sia la Provincia di Brescia che la controinteressata -OMISSIS- s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso, nonché eccependo:

- l'inammissibilità del ricorso avverso nella parte in cui impugna, per lo meno in epigrafe, la determina n. -OMISSIS- della Provincia di Brescia di non assoggettabilità a VIA del progetto per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti depositati in sito e derivanti da pregressa attività di cava. Avverso tale provvedimento non è stato infatti dedotto alcun vizio;

- l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse di tutti i motivi del ricorso introduttivo con cui Legambiente ha contestato la natura e le caratteristiche dei materiali utilizzati per il recupero morfologico, dal momento che siffatti vizi, dedotti contro il permesso di costruire n. -OMISSIS-, non sono stati dedotti come motivi di illegittimità propria del permesso di costruire n. -OMISSIS- che al primo titolo edilizio ha innovato, modificando il novero dei materiali e delle caratteristiche autorizzati per il riempimento.

Sono altresì intervenuti in giudizio, a mezzo di intervento ad adiuvandum, i Comuni Travagliato Berlingo Rovato e Cazzago san Martino.

Rispetto a tali interventi l'amministrazione resistente e la controinteressata hanno sollevato eccezione di inammissibilità alla luce della qualifica di cointeressati degli intervenienti.

La causa, infine, è stata chiamata all'Udienza pubblica del 21 settembre 2022 ed ivi trattenuta in decisione.

DIRITTO

0.1. In rito, va analizzata con priorità logica, al fine di correttamente perimetrare il contraddittorio, l'eccezione di inammissibilità relativa all'intervento ad adiuvandum effettuato dai Comuni Travagliato Berlingo Rovato e Cazzago san Martino.

0.1.1. L'eccezione è fondata.

0.1.2. Invero, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che "è inammissibile l'intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale nel termine di decadenza fissato dalla legge" (cfr. TAR Milano, 25 gennaio 2021, n. 224).

0.1.3. Alla luce di tale orientamento, rispetto al quale non vi sono ragioni per discostarsi, si deve concludere nel senso della inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum dei Comuni Travagliato Berlingo Rovato e Cazzago san Martino.

0.2. Sempre in un'ottica di perimetrazione del thema decidendum va analizzata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controinteressata, nella parte in cui impugna la determina n. -OMISSIS- della Provincia di Brescia di non assoggettabilità a VIA del progetto per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti depositati in sito e derivanti da pregressa attività di cava.

0.2.1. L'eccezione è fondata.

0.2.2. Invero, avverso tale provvedimento non è stato infatti dedotto alcun vizio, motivo per cui il ricorso, limitatamente alla parte in cui impugna la determina n. -OMISSIS- va dichiarato inammissibile.

0.3. L'ultima delle eccezioni in rito avanzata dalla controinteressata e riguardante la asserita improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in quanto i motivi del ricorso introduttivo, dedotti quindi contro il permesso di costruire n. -OMISSIS-, non sono stati dedotti come motivi di illegittimità propria del permesso di costruire n. -OMISSIS-, non risulta, invece, fondata.

0.3.1. Avverso il permesso di costruire n. -OMISSIS-, infatti, i motivi di ricorso originariamente avanzati contro il permesso di costruire -OMISSIS- sono stati fatti valere come motivi di invalidità derivata ed altro la ricorrente non avrebbe potuto fare giacché il permesso di costruire adottato nel 2021 integrando quello vergato nel 2020 va ad operarne una saldatura di effetti e non a sostituirlo, motivo per cui il provvedimento emendato eredita gli eventuali profili di illegittimità dell'atto più avito, che proprio per tale motivo vanno fatti valere in via derivata.

1. Nel merito, va anzitutto analizzata la questione di incompetenza che accomuna i motivi di ricorso 1, 2 e 3.

Precisamente Legambiente, con il primo motivo di ricorso, dopo aver richiamato la normativa relativa alla gestione delle attività estrattive di cava ed in particolare la legge regionale numero 14 del 1998, evidenzia come le Province abbiano esclusiva competenza per autorizzare e regolamentare le attività di coltivazione di cava dall'inizio sino al recupero ambientale dei siti escavati; la normativa che permette ai comuni di intervenire nella gestione delle attività estrattive per



normare gli aspetti attinenti alle convenzioni per il ristoro finanziario, non comporterebbe il venir meno della competenza provinciale con la cessazione dell'attività estrattiva, ma la sua permanenza anche nella fase in cui l'area si è sottoposta a riassetto dal punto di vista ambientale. Conseguentemente, sulla base del primo motivo di ricorso, il provvedimento che consente a -OMISSIS- di compiere il riempimento richiesto e di destinare l'area ad uso agricolo non poteva essere adottato dal Comune di Cazzago San Martino, spettando alla competenza della Provincia di Brescia.

Legambiente, con il secondo motivo di ricorso, insiste nella pretesa competenza della Provincia di Brescia, concentrando però l'attenzione sulla nota -OMISSIS-del -OMISSIS-, alla luce delle previsioni contenute nella legge regionale numero 14/98 con la quale, come si è visto, la Provincia ha declinato la propria competenza in ordine alla fase del recupero ambientale post escavazione.

Infine, Legambiente, con il terzo motivo di ricorso, rimarca ulteriori illegittimità quell'atto -OMISSIS-del -OMISSIS-, alla luce del dell'atto dirigenziale numero -OMISSIS-, che dispone il trasferimento degli obblighi di sgombero ripristino e recupero ambientale dell'insediamento di Cazzago San Martino a carico della società -OMISSIS- srl; secondo Legambiente la Provincia con tale atto avrebbe trattenuto la sua competenza sugli obblighi di recupero ambientale. Ne conseguirebbe, secondo il terzo motivo sinteticamente richiamato, l'illegittimità della successiva dichiarazione del febbraio 2020.

A tali motivi si oppongono la Provincia di Brescia e la controinteressata, le quali evidenziano che “essendo venuto meno sin dal 20-OMISSIS- l'efficacia del Piano Cave della Provincia di Brescia, in capo a quest'ultima non residuava più alcuna potestà abilitativa”.

1.2. Il motivo di ricorso è fondato.

1.3. Al riguardo occorre premettere che l'art. 11 della L.R. 14/89 prevede che. “1. Per ogni ambito territoriale estrattivo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), è redatto a cura dei soggetti interessati, o dell'ente pubblico, un progetto di gestione produttiva dell'area nel contesto territoriale ambientale, anche con la previsione degli interventi di reinserimento. Il progetto è approvato dalla Provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri anche attraverso apposita Conferenza dei servizi, nonché, per gli ambiti territoriali estrattivi individuati nei parchi, il parere tecnico dell'ente gestore del parco limitatamente alle opere di riassetto finale dell'area.

2. Detto progetto, redatto in conformità ai criteri emanati dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sottoscritto da tecnici abilitati iscritti al relativo albo professionale in conformità alla normativa vigente, deve evidenziare:

- a)- lo stato dell'area rilevato da foto aeree recenti o derivato da immagini da satellite;
- b)- la situazione geologica e idrogeologica dei suoli interessati, anche mediante indagini geotecniche e geofisiche, per la determinazione delle sezioni litostratigrafiche e dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;
- c)- la consistenza del giacimento coltivabile;
- d)- le fasi temporali, le modalità di coltivazione e di recupero;
- e)- (lettera abrogata dall'articolo 1, comma 5, legge reg. n. 15 del 1999)
- f)- l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe.

3. Per gli ambiti territoriali estrattivi delle pietre ornamentali da taglio e dei calcari per usi industriali, il progetto, per quanto attiene l'assetto finale dell'area, dovrà indicare la previsione dei profili di abbandono all'esaurimento del giacimento, nonché la tipologia del recupero”.

Tale norma rende evidente come la Provincia, che deve approvare il Progetto degli ambiti territoriali estrattivi, abbia competenza anche in ordine al recupero delle aree interessate all'attività di cava, così, del resto, si evince chiaramente dalla parte finale del comma terzo dove si evidenzia che il progetto dovrà indicare “la tipologia del recupero”. Ulteriori elementi che fanno propendere per questa interpretazione sono forniti anche dal comma 1, dove parla di “interventi di reinserimento”, e dal comma 2 lett. f, dove si precisa che il progetto deve evidenziare “l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe”.

Pacifica quindi la competenza della Provincia in materia, data del resto per presupposta anche dalla stessa (Provincia) nonché dalla controinteressata, le quali infatti non contestano tanto la titolarità della potestà in astratto, quanto che la stessa si sarebbe esaurita non essendo più in vigore il Piano delle Cave per essere cessato in data 25.01.20-OMISSIS-.

Su tale ultimo profilo occorre tuttavia osservare che l'art. 10 L.R. 14/89, ossia la normativa regionale in materia di cave, prescrive, al comma 2, che le previsioni del piano delle cave prevalgano sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e siano immediatamente efficaci e vincolanti erga omnes.

Lo stesso articolo, al successivo comma 4 bis, prevede che “l'efficacia dei piani delle cave cessa con l'esecutività dei nuovi piani” e che, comma 4 quarter, “l'efficacia dei piani delle cave cessa comunque allo scadere del terzo anno dalla data di scadenza di validità dei piani stessi”.

Ebbene, il Piano delle Cave di Brescia è cessato a far data dal 25 gennaio 20-OMISSIS- e non essendo stato medio tempore adottato nessun nuovo piano cave, alla data di adozione del permesso di costruire convenzionato n. -OMISSIS-del 2020, vergato il 15 luglio 2020, il Piano delle Cave di cui si tratta era ancora in corso di validità.

1.3. Essendo ancora in vigore il Piano delle Cave, nonostante la sua cessazione, la competenza non può che spettare alla Provincia di Brescia.



In ogni caso, anche qualora lo stesso fosse definitivamente venuto meno, non per questo può dirsi che la sua cessazione determini per ciò solo il venir meno anche della competenza della Provincia.

Non esiste alcun principio di inferenza logica per cui il venire meno del Piano faccia parimenti venire meno la competenza della Provincia; al contrario sussistono argomentazioni che militano in senso opposto. Va al riguardo osservato, infatti, che, se così fosse, la competenza varierebbe a seconda che l'esaurirsi dell'attività estrattiva venga o meno a cadere entro il termine di efficacia del Piano; così dicendo si farebbe tuttavia dipendere la competenza da un dato squisitamente temporale e, quindi, in buona sostanza da contingenze concrete legate alle capacità estrattive della Ditta nonché alla ricchezza o povertà del giacimento. Va da sé, però, che un tal modo di ragionare violerebbe il principio di inderogabilità della competenza, particolarmente evidente nel caso di specie nel quale, a ben vedere, la volontà del Legislatore regionale è chiara nell'ascrivere il potere decisionale in ordine alla fase dismissiva della Cava alla Provincia, proprio per le delicate problematiche che, in questa fase, possono venire in rilievo, sia sotto il profilo del ripristino sia sotto quello ambientale, in un'ottica pienamente conforme ai principi di differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 1-OMISSIS- Cost.

2. Pertanto, alla luce di quanto detto, il ricorso va accolto per i motivi 1,2 e 3, con assorbimento delle restanti questioni avanzate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

3. Le spese, per quanto riguarda la Provincia e la controinteressata seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; per il Comune, invece, che, come indicato in fatto, si è rimesso al Collegio in ordine alla decisione della controversia, ragioni di equità suggeriscono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo dichiara inammissibile limitatamente alla parte in cui impugna la determina n. 2213/2020;

b) lo accoglie per il resto e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati ed in epigrafe indicati (eccettuata la determina n. 2213/2020).

Condanna la Provincia e la controinteressata in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 (quattromila).

Compensa le spese di lite tra il Comune di Cazzago San Martino e la ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)